



FEDERAZIONE
ITALIANA
PUBBLICI
ESERCIZI

8/14
Basso
Caffarella
M. M. M. M.
Am. M. M. M. M.

CIRCOLARE n. 48/2012
Prot. n. 1530 RCC/mr

Roma, 31 agosto 2012

- **ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI**
- **ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI**
- **E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI**

Oggetto: Decreto Legislativo correttivo del D.Lgs. n. 59/2010 – SCIA per nuove aperture di pubblici esercizi in zone non soggette a programmazione e novità per requisiti soggettivi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto u.s. ed entrerà in vigore dal 14 settembre 2012 il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147, che modifica il D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva Servizi.

Tra le modifiche apportate spicca quella dell'art. 64 del D.Lgs n. 59/2010, il cui comma 1 viene interamente sostituito dal seguente: "L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura ed il trasferimento, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio." (allegato 1).

Pertanto, nelle zone non soggette a programmazione sarà possibile aprire un pubblico esercizio semplicemente con la Scia, mentre nelle zone sottoposte a tutela sarà comunque necessaria l'autorizzazione.

La modifica citata conferma la permanenza della "programmazione" comunale in tale settore, che pertanto non risulta essere stata implicitamente eliminata dai Decreti Liberalizzazioni e Semplificazioni dei mesi passati, così dissipando qualsiasi dubbio interpretativo sulla materia.



Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA
Tel. 06.58.39.21 - Fax 06.581.86.82
Web: www.fipe.it - Email: info@fipe.it



CONF COMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Giova ricordare che la Scia non è considerata un provvedimento amministrativo e, secondo la Federazione, tale circostanza avrà delle pesanti conseguenze sotto il profilo della regolamentazione dello svolgimento delle attività di somministrazione, atteso che, in forza del comma 2 dell'articolo 152 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ci si troverà di fronte da un lato ad esercizi in possesso della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, dall'altro di fronte ad attività aperte con atti di un privato (cfr. art. 19, comma 6 ter, Legge n. 241/1990), alle quali non sembra quindi applicabile il richiamato articolo 152, vista la assenza di presupposto del possesso di un "titolo autorizzatorio comunque denominato".

Tale mancanza priverà le Forze dell'Ordine di tutti i poteri di controllo e di accesso ai locali previsti dall'art. 152 citato, con le gravi conseguenze immaginabili per la sicurezza e la tutela dei cittadini.

La Federazione ha già espresso le proprie perplessità su tale circostanza nelle sedi competenti ed, in particolare, le stesse sono state recepite sia dal Senato che dalla Camera nei rispettivi pareri sul testo del Decreto Legislativo di modifica, in cui hanno espressamente segnalato al Governo il problema del coordinamento tra le nuove norme e il TULPS.

Nonostante tali segnalazioni, il Governo ha risposto che la corretta interpretazione delle norme in questione prevede che ogni atto che legittima l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi anche l'istituto della Scia, abbia fra i suoi presupposti anche i requisiti (ed i connessi poteri di verifica) prescritti dalla licenza di polizia, pertanto il coordinamento con il TULPS sarebbe implicito; in ogni caso ha assicurato che, ove occorra, tale interpretazione sarà oggetto di apposite circolari di chiarimento.

La Federazione non è convinta dell'esattezza delle citate motivazioni del Ministero dello Sviluppo Economico e continuerà nella sua azione di monitoraggio e controllo della normativa in oggetto.

Rimane da considerare che, per perseguire una totale liberalizzazione delle attività, non si tengono nella giusta considerazione aspetti importanti, quali la sicurezza dei cittadini e la salute, come anche evidenziato nel "Piano di azione europeo 2012 - 2020 per ridurre il consumo dannoso di alcool" predisposto dal WHO, regional office for Europe, che infatti suggerisce ai Governi nazionali l'istituzione e il mantenimento di un sistema di licenze per gestire e controllare la disponibilità di alcool, come illustrato nella circolare Fipe n. 40/2012.

Altre novità di interesse presenti nel testo del Decreto correttivo riguardano i requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 (allegato 1).

In particolare, per quanto riguarda i requisiti morali, non è più previsto come causa ostativa all'esercizio dell'attività di somministrazione l'aver commesso infrazioni alle norme sui giochi, che sono considerate illeciti amministrativi e non reati, ed al comma 1 lettera f) dopo "misure di sicurezza" sono state eliminate le parole "non detentive".

Viene poi aggiunto che i requisiti morali dei commi 1 e 2 dell'art. 71 devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale, fermo restando che in caso di società, associazioni od organismi collettivi tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Per quanto riguarda, invece, i requisiti professionali, al comma 6 lettera b) dell'art. 71, alla prestazione d'opera presso imprese nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno due anni anche non consecutivi nel quinquennio precedente, viene aggiunto anche l'esercizio in proprio di tali attività per lo stesso periodo; è stato inserito inoltre un comma 6 bis per affermare espressamente che i requisiti professionali, per le imprese individuali, società, associazioni, ecc. devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Pertanto, la vera novità della modifica, che accresce la flessibilità aziendale, consiste nella possibilità, per il titolare individuale dell'esercizio che ha i requisiti morali ma non quelli professionali, di gestire l'attività avvalendosi di un preposto che li abbia entrambi.

Infine, viene modificata la parte iniziale del comma 6 dell'art. 71, prevedendo che "l'esercizio in qualsiasi forma, e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali", viene quindi limitato l'ambito di applicazione della norma alla sola alimentazione umana e viene eliminato il riferimento alle attività "effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone".

Dalla relazione al testo, si evince che il Governo ha inteso eliminare la necessità dei requisiti professionali per quelle attività citate, dove possono essere individuate altre garanzie di professionalità dalle stesse persone interessate, non specificando però le fattispecie e lasciando quindi all'interprete il compito di individuarle (ad es. mense di ospedali, caserme, ecc.).


Inoltre, a ben vedere, la semplice lettera della norma modificata, senza l'ausilio della relazione, non sembra eliminare tale necessità.

La disposizione citata lascia quindi spazio ad alcuni dubbi interpretativi.

Pertanto, anche in questo caso, la Federazione continuerà nella sua azione di monitoraggio e controllo della normativa di riferimento, per evitare che si vengano a creare ingiuste disparità di trattamento.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Lino Enrico Stoppani



Artt. 64 e 71 del D.Lgs. 59/2010

<p align="center">Art. 64 del D.Lgs. 59/2010 <i>(Somministrazione di alimenti e bevande)</i> IN VIGORE FINO AL 13 settembre 2012</p>	<p align="center">Art. 64 del D.Lgs. 59/2010 <i>(Somministrazione di alimenti e bevande)</i> IN VIGORE DAL 14 settembre 2012</p>
<p>1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p>
<p>2. E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.</p>	<p>2. E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.</p>
<p>3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare</p>	<p>3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare</p>

<p>per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.</p>	<p>per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.</p>
<p>4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.</p>	<p>4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.</p>
<p>5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.</p>	<p>5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.</p>
<p>6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>
<p>7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) , nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico.»</p>	<p>7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) , nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico.»</p>

<p>8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:</p> <p>a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;</p> <p>b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;</p> <p>c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;</p> <p>d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni.</p>	<p>8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:</p> <p>a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;</p> <p>b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;</p> <p>c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;</p> <p>d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni.</p>
<p>9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.».</p>	<p>9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.».</p>
<p>10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.</p>	<p>10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.</p>

<p align="center">Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 <i>(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)</i> IN VIGORE FINO AL 13 settembre 2012</p>	<p align="center">Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 <i>(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)</i> IN VIGORE DAL 14 settembre 2012</p>
<p>1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:</p> <p>a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;</p> <p>b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;</p> <p>c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;</p> <p>d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;</p> <p>e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;</p> <p>f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;</p>	<p>1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:</p> <p>a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;</p> <p>b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;</p> <p>c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;</p> <p>d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;</p> <p>e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;</p> <p>f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;</p>
<p>2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.</p>	<p>2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.</p>

<p>3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b) , e) , d) , e) e f) , e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.</p>	<p>3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b) , c) , d) , e) ed f) , e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.</p>
<p>4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.</p>	<p>4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.</p>
<p>5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.</p>	<p>5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.</p>
<p>6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:</p> <p>a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;</p>	<p>6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:</p> <p>a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto</p>

<p>c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.</p>	<p>nazionale per la previdenza sociale;</p> <p>c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.</p>
	<p>6 -bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.</p>
<p>3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.</p>	<p>7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.</p>